

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA NEGOZIALE
Servizio gare

Risposta al quesito n. 5

Si porta a conoscenza la risposta fornita al seguente quesito posto all'ente appaltante da parte di un operatore interessato alla presente procedura.

D. 1 Considerato quanto riportato all'art.5-BIS (p.to 3) del capitolato di gara e segnatamente *“L'appaltatore garantisce, quindi, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti CCNL nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, presi a riferimento dal Decreto ministeriale del 2 agosto 2010 per la Determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio con riferimento al "CCNL delle Guardie ai fuochi", oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche ai sensi dell'art. 11 del Codice”*, si chiede di confermare, nel caso in cui l'Operatore Economico avesse intenzione di applicare altro CCNL diverso da quello indicato dalla S.A., se in fase di offerta economica e stima dei costi della manodopera, vadano obbligatoriamente rispettati tutti gli istituti retributivi previsti nel CCNL ANGAF di seguito elencati e se gli stessi debbano dunque essere parte integrante dell'eventuale dichiarazione di equivalenza:

- Retribuzione mensile (Art. 52 CCNL ANGAF)
- Orario di lavoro settimanale (Art. 17 CCNL ANGAF)
- Indennità di turno (Art. 24 CCNL ANGAF)
- Maggiorazione turno notturno (Art. 24 CCNL ANGAF)
- Numero di ore di straordinario e relative maggiorazioni (Art. 17 CCNL ANGAF)
- Garanzia salariale per mancato rinnovo (Art. 52 CCNL ANGAF)
- Assistenza sanitaria integrativa (All.C CCNL ANGAF)

Tale chiarimento si rende indispensabile al fine di poter formulare un'offerta consapevole e congrua nonché garantire la par condicio fra i vari operatori economici partecipanti alla procedura de qua. Infatti, sebbene gli operatori economici possano indicare nella propria offerta un differente CCNL da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, appare evidente che l'applicazione di diverso CCNL, porterebbe l'operatore economico che lo utilizza, ad un costo della manodopera estremamente inferiore rispetto a quello scaturente dal CCNL ANGAF – Guardia ai Fuochi, presentando quest'ultimo, oltre ad una retribuzione mensile maggiore, una serie di istituti retributivi aggiuntivi che comportano, a fronte di una maggiore retribuzione dei dipendenti, un maggior costo per l'appaltatore.

Inoltre la tabella di cui *all'Allegato_08 Allegato al Modulo F - Tabella per costo manodopera*, presente all'interno della documentazione di gara, fra le voci di costo da esplicitare, non riporta alcuni degli istituti sopra elencati, e facenti parte integrante dei CCNL ANGAF.

R.1 Come già precisato nella “Risposta a quesito n. 1”, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”). Nell’ambito del presente appalto è perfettamente legittimo che un operatore economico possa utilizzare e dichiarare il “CCNL per il settore sorveglianza antincendio” citato dal Decreto ministeriale 2 agosto 2010, che appare idoneo rispetto all’oggetto dell’appalto.

Qualora il contratto applicato non dovesse garantire ai propri dipendenti le stesse tutele di quello individuato dall’Università, l’operatore economico in sede di offerta dovrà formulare la propria offerta sulla base del CCNL individuato dall’Università o di altro CCNL che garantisca le stesse tutele.

Si ribadisce che il l’Allegato al Modulo F - Tabella per costo manodopera – può essere modificato ed integrato dai singoli operatori economici.

D. 2 Con riferimento al tasso di turnover volontario (TNV) dichiarato dagli operatori economici si chiede di specificare le modalità di attribuzione del punteggio del relativo sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica.

Infatti, mentre all’interno dello “Schema di valutazione dell’offerta tecnica” – tabella 1, alla colonna relativa alla tipologia di valutazione dei sub-criteri il Tasso di turnover sembrerebbe valutato in maniera discrezionale (tipologia D), invece all’interno dell’*Allegato_doc32059* il medesimo sub-criterio 1.4.2. risulta essere di natura Tabellare.

Si chiede pertanto di specificare quale delle due valutazioni antitetiche tra loro, discrezionali o tabellari, si deve considerare per la valutazione del presente sub-criterio.

Nel caso in cui tale criterio venga valutato in maniera tabellare si chiede di specificare quale formula matematica di valutazione sarà utilizzata per l’attribuzione del relativo punteggio.

R.2 Il criterio in questione sarà valutato discrezionalmente (D) dalla commissione. Il tasso di turnover dichiarato mediante il modulo D “tasso di turnover” sarà infatti valutato “unitamente alle metodologie proposte per la fidelizzazione del personale al contesto di esecuzione, ovvero la predisposizione di un piano che garantisca il minor turnover possibile tra gli addetti del servizio - in coerenza con il tasso offerto - con attenzione alla adeguata valorizzazione degli addetti e alla continua crescita della qualità del servizio prestato”.

D.3 Con riferimento al TNV si chiede di specificare se un operatore economico possa dichiarare lo stesso pari a zero, considerato che il valore nullo potrebbe portare distorsioni sia nella determinazione del punteggio tecnico relativo a tale criterio sia nella determinazione delle penali applicate in caso di superamento del TNV dichiarato.

R.3 Il mancato rispetto del valore offerto per il turnover volontario (TNV) del personale impiegato di cui all’art. 5.2 del Capitolato, comporta in primis l’applicazione delle penali contrattuali stabilite all’art. 19 del Capitolato, graduate anche in relazione alle soglie di superamento percentuale del valore offerto in fase di gara. Tale valore va quindi opportunamente e responsabilmente ponderato dall’offerente, considerato che nel caso

del valore "zero" le penali, ad esempio, sarebbero applicate qualora intervenisse anche una sola sostituzione e sempre nella misura massima applicabile, implicando la risoluzione del contratto per il verificarsi di varie fattispecie per gravi e ripetute inadempienze e perché verrebbero meno le condizioni che hanno consentito l'aggiudicazione.

- D.4 Con riferimento al TNV e segnatamente alle penali per mancato rispetto del valore offerto per il turnover volontario del personale impiegato, si chiede di specificare se le % di superamento del TNV volontario (indicate nel Capitolato all'art. 19 Inadempienze e Penali, dal 5% a oltre il 30%) sia da intendersi come punti % in più rispetto alla % di TNV dichiarato oppure come la variazione in termini % fra il dato dichiarato e quello effettivo riscontrato in fase operativa all'appaltatore aggiudicatario.

Per meglio chiarire si riporta di seguito un esempio:

qualora l'operatore economico aggiudicatario avesse dichiarato un TNV pari al 2% e invece il TNV misurato e riscontrato durante la fase di esecuzione del contratto fosse pari al 3%, e dunque

TNV dichiarato = 2%

TNV misurato = 3%

Sulla base di tale ipotesi, si chiede di chiarire se tale variazione % da considerare, ai fini della valorizzazione della penale sia da considerarsi nella misura del 50% in più, dunque calcolata come $(\text{TNV Misurato} - \text{TNV Dichiarato}) / \text{TNV Dichiarato} * 100 = (3 - 2) / 2 * 100$, oppure come differenza tra TNV misurato e TNV dichiarato e quindi 3-2 pari all'1%?

- R.4 La formula per il calcolo e, quindi, per la verifica del TNV è illustrata all'Art. 5.2 del Capitolato ove viene esplicitato che: "La misurazione del turnover è calcolata in percentuale come rapporto tra le risorse dedicate al servizio che si dimettono spontaneamente o che vengono allontanate dal servizio e le risorse totali dedicate al servizio, considerato come valore medio tra inizio mese e fine mese"

- D.5 Dall'analisi della documentazione di gara e con specifico riferimento alla formula matematica di valutazione dell'offerta economica di cui all'*Allegato - schema di valutazione dell'offerta*, si chiede di confermare che la l'offerta economica sarà valutata attraverso la formula del rapporto tra prezzi, ovvero:

$P(\text{economico-iesimo}) = 30 * (\text{Prezzo minimo offerto} / \text{Prezzo iesimo offerto})$

- R.5 Si conferma che la formula per l'attribuzione del punteggio economico è quella da voi riportata

D.6 Con riferimento all'*Allegato - schema di valutazione dell'offerta* e segnatamente al criterio di valutazione 3.1.2. *“Sarà valutata la proposta per quantità e qualità della messa disposizione di veicoli a due ruote speciali equipaggiati con dotazioni antincendio”*, nonché all'art.10 *Migliorie* del capitolato di gara *“Messa a disposizione di veicoli speciali equipaggiati con dotazioni antincendio a 2 ruote”*, si chiede di confermare che tali veicoli debbano essere omologati come motoveicoli/tricicli per uso speciale con codice carrozzeria *UZ – Attrezzata per antincendio*, ovvero *UI – Attrezzata per uso antincendio*.

Tale chiarimento risulta necessario in quanto, l'omologazione per uso speciale dei veicoli antincendio è tassativa per tutti i veicoli attrezzati con gli allestimenti individuati dal DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale) tra cui rientrano anche gli allestimenti antincendio.

Facendo però riferimento alle definizioni del Codice della Strada art. 53 Motoveicoli, si legge:

a) *motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;*

[.....];

g) *motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;*

h) *quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale.*

Pertanto ai sensi della vigente normativa non possono essere omologati come motoveicoli uso speciale antincendio i veicoli a 2 ruote i quali appartengono alla categoria “Motocicli” destinati al trasporto di persone e per la quale non sussiste la possibilità di omologazione quale motoveicolo uso speciale, quindi tali veicoli sarebbero, oltre che NON conformi al codice della strada, parimenti NON in linea con le richieste del capitolato di gara.

Gli scooter a 3 o 4 ruote, appartenenti alla categoria “motoveicoli” “tricicli” o “quadricicli”, alla luce delle previsioni del CdS, possono invece essere destinati (art. 53, comma 1 lettera g ed h) ad uso speciale.

R.6 **Si conferma “che sarà valutata la proposta per quantità e qualità della messa disposizione di veicoli a due ruote speciali equipaggiati con dotazioni antincendio”, che ovviamente devono essere idonei alla suddetta funzione .**

D.7 In relazione al Sub-Criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica 3.1.1. *“Integrazione dei sistemi di gestione degli allarmi antincendio dei Poli/edifici”*, il quale prevede che *“Saranno valutate le proposte di nuove installazioni, ampliamenti e/o rinnovo di sistemi di gestione degli allarmi antincendio quali centrali rilevazione fumo/gas, impianti spegnimento automatici, ecc. per le attività/edifici oggetto del servizio in coerenza con l'avanzamento e le necessità degli interventi di adeguamento degli stessi edifici/attività”*,

al fine di poter articolare una proposta tecnico-economica chiara, corretta, consapevole e che vada incontro alle effettive esigenze della Stazione Appaltante, si chiede di rendere disponibili:

- l'attuale configurazione dell'impiantistica antincendio (impianti antincendio, impianti di rilevazione, pulsanti, sirene, centraline, etc) afferente gli immobili oggetto del servizio, nonché gli eventuali progetti di implementazione già autorizzati ed in fase di attuale o prossima esecuzione, con annesse planimetrie complete di rilevatori, pulsanti, sirene, ecc;
- l'eventuale consistenza, in formato tabellare, per ogni immobile oggetto del servizio, dell'impiantistica antincendio riportante, ubicazione, tipologia, marca e modello dei presidi/impianti esistenti.
- Eventuale presenza di Centrale Gestione delle Emergenze, con l'indicazione della tipologia e quantità di allarmi ed impianti remotizzati nonché marca e modello del software di gestione

R.7 *In merito alla valutazione delle “proposte di nuove installazioni, ampliamenti e/o rinnovo di sistemi di gestione degli allarmi antincendio quali centrali rilevazione fumo/gas, impianti spegnimento automatici, ecc. per le attività/edifici oggetto del servizio ... “ si ritiene che per formulare le proposte nell'attuale fase siano sufficienti i dati direttamente riscontrabili in loco da parte delle ditte, nel corso dei sopralluoghi obbligatori*

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Mauro Maspero
F.to digitalmente